



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Modifiche alla disciplina del meccanismo del reverse charge

Modifiche alla Sabatini-bis

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Chiarimenti sul principio del favor rei per le sanzioni amministrative

Chiarimenti sulle note di variazione in diminuzione Iva

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La detrazione dell'Iva è legata all'attività effettiva

La documentazione contabile non esclude l'esistenza della "frode carousel"

La cessione in Italia a soggetto extra UE non configura un'esportazione

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La perdita di esercizio nell'ambito della disciplina del transfer pricing

Modifiche alla disciplina del meccanismo del reverse charge

Decreto legislativo dell'11 febbraio 2016, n.24

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.52 del 3 marzo 2016, (www.gazzettaufficiale.it), il dlgs 11 febbraio 2016, n.24 (di seguito il "Decreto") recante l'attuazione delle direttive del Consiglio del 22 luglio 2013, nn.2013/42/UE e 2013/43/UE contro le frodi in materia di Iva nell'ambito dell'applicazione del meccanismo di inversione contabile (cd. reverse charge) di cui all'art.17, comma 6, del Decreto Iva. In particolare, il Decreto prevede che:

- il meccanismo del reverse charge non si applica alle cessioni di dispositivi qualificati come "componenti e accessori" di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre (ad es. i telefoni cellulari) previsto dalla lett.b), sesto comma, dell'art.17 cit;
- viene esteso il meccanismo del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop (quali i computer portatili) nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali i microprocessori e le unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale previsti alla lett.c), sesto comma, dell'art.17 cit.;
- vengono abrogate le lettere d) e d-quinquies) con riferimento alle cessioni di materiali e prodotti lapidei provenienti direttamente da cave e miniere, nonché le cessioni nei confronti di supermercati, ipermercati e discount alimentari;
- le disposizioni di cui al sesto comma, lett.b, c), d) e d-quinquies) si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018;
- le disposizioni sul reverse charge per le nuove fattispecie introdotte si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto (ie. 2 maggio 2016).

[torna su](#)

Modifiche alla Sabatini-bis

Ministero dello Sviluppo economico – Decreto del 25 gennaio 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 10 marzo 2016, n.58, (www.gazzettaufficiale.it), il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25 gennaio 2016 (di seguito il "Decreto") recante la modifica della disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all'art.2 del dl 21 giugno 2013, n.69 (cd. "Sabatini-bis"). Il Decreto, in particolare prevede che:

- ai fini dell'agevolazione, le imprese che acquistano beni strumentali avranno la possibilità di accedere, oltre alla provvista di Cassa depositi e prestiti anche ai fondi diretti delle banche e dalle società di leasing;
- la banche e le società di leasing che si avvarranno della possibilità della doppia provvista dovranno informare le imprese clienti della possibilità di scegliere la tipologia di finanziamento che presenta loro le condizioni più favorevoli;
- le dichiarazioni di ultimazione dell'investimento e la richiesta di erogazione della prima quota di contributo saranno firmate solo dal legale rappresentante dell'impresa, abbattendo così i costi per l'intervento di professionisti e oneri per le imprese;
- la richiesta di erogazione della prima quota di contributo deve essere presentata al Ministero entro il termine di centoventi giorni dalla data di ultimazione dell'investimento, pena la revoca dell'agevolazione.

[torna su](#)

Chiarimenti sull'applicazione del principio del favor rei per le sanzioni amministrative

Agenzia delle entrate – Circolare del 4 marzo 2016, n.4/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del principio del favor rei nell'ambito della revisione delle sanzioni amministrative di cui ai dlgs 18 dicembre 1997, n.471 e dlgs 18 dicembre 1997, n.472, così come modificati dal dlgs 24 settembre 2015, n.158. In particolare, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- l'ambito di operatività del principio del favor rei trova applicazione con riferimento alle violazioni commesse sia prima che dopo l'entrata in vigore del dlgs 24 settembre 2015, n.158 (ie. 22 ottobre 2015);
- per gli atti emessi prima del 1 gennaio 2016, contenenti l'irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, il contribuente ha diritto ad ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al favor rei mediante la presentazione di una apposita istanza;
- per gli atti non definitivi in base alle vecchie disposizioni, il contribuente può ottenere le sanzioni più favorevoli presentando una semplice istanza all'Amministrazione finanziaria la quale, dopo aver ricalcolato le sanzioni, comunicherà l'esito al contribuente con la consegna di un nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata del nuovo importo;
- per gli atti notificati entro il 15 dicembre 2015 e definiti in acquiescenza nel 2016, il contribuente avrà diritto di usufruire della definizione agevolata con riduzione ad 1/6 delle sanzioni irrogate e rideterminate, in quanto l'art.15, comma 2-bis, del dlgs 19 giugno 1997, n.218, riguardante l'applicazione delle sanzioni in caso di omessa impugnazione, era ancora in vigore alla data di emissione dell'atto;
- per gli atti pendenti davanti alle commissioni tributarie, l'Amministrazione Finanziaria provvederà autonomamente a ricalcolare i provvedimenti emessi ante modifica e a comunicarne l'esito sia al contribuente che all'organo presso il quale pende la controversia.

[torna su](#)

Chiarimenti sulle note di variazione in diminuzione Iva

Assonime – Circolare del 10 febbraio 2016, n.5

L'Assonime ha fornito alcuni chiarimenti in materia di note di variazione Iva di cui all'art.26 del Decreto Iva, così come modificato dall'art.1, comma 126, del dl 28 dicembre 2015, n.208 (cd. Legge di Stabilità per il 2016), al fine del recupero dell'Iva nei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento. L'Assonime, in particolare, ha chiarito che:

- è prevista la possibilità per il cedente/prestatore di recuperare l'imposta per i corrispettivi non pagati relativi a forniture di beni o servizi relative a contratti ad esecuzione continuata o periodica nelle ipotesi in cui la risoluzione conseguente all'inadempimento abbia effetto retroattivo, a partire dalle somministrazioni per le quali non è stato pagato il corrispettivo;
- la possibilità di attribuire effetto retroattivo alle risoluzioni del contratto, non riguarda, viceversa, le ipotesi in cui sia il cessionario o il committente (anziché il cedente o il prestatore) a recedere dal contratto, come avviene frequentemente, ad esempio, nelle somministrazioni di energia elettrica, gas e servizi telefonici;
- la nota di variazione Iva emessa dal cedente o prestatore a seguito della risoluzione del contratto, non deve essere necessariamente inviata al cliente nei casi in cui questi non sia un soggetto d'imposta dal momento che tale soggetto non ha alcun obbligo di riversamento del tributo non avendo detratto l'imposta relativa alle forniture non pagate, in quanto consumatore finale.

[torna su](#)

La detrazione dell'Iva è legata all'attività effettiva

Corte di Cassazione – Sentenza del 9 marzo 2016, n.4613

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di Iva, per verificare se una determinata operazione attiva rientri o meno nell'attività propria della società, ai fini del calcolo della percentuale d'imposta detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti di cui all'art.19-bis del Decreto Iva (cd. "pro- rata"), occorre avere riguardo non all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa. Secondo la Corte, infatti, ai fini della determinazione dell'imposta a carico dell'impresa, ciò che rileva è l'effettivo volume d'affari del contribuente, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e, quindi, l'attività in concreto esercitata.

[torna su](#)

La documentazione contabile non esclude l'esistenza della "frode carousel"

Corte di Cassazione – Sentenza del 4 marzo 2016, n.4335

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in mancanza di una struttura organizzativa ed aziendale idonea allo svolgimento della attività economica, l'esibizione degli atti notarili e degli estratti di conto corrente bancari non sono sufficienti a dimostrare che la società contribuente non è qualificabile come "cartiera". Secondo la Corte, infatti, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia fornito la prova della interposizione fittizia della società "cartiera", spetta al contribuente (cessionario/committente) dimostrare che l'apparente cedente/prestatore non è un mero soggetto interposto e che l'operazione è stata realmente conclusa con esso, non essendo tuttavia sufficiente a tale scopo esibire la documentazione contabile e le movimentazioni bancarie in quanto non rappresentative della effettiva realtà dell'operazione negoziale e degli effetti giuridici prodotti.

[torna su](#)

La cessione in Italia a soggetto extra UE non configura una esportazione

Corte di Cassazione – Sentenza del 17 febbraio 2016, n.3099

La Corte di Cassazione ha chiarito che nell'ipotesi di una cessione di beni sul territorio nazionale ad un soggetto passivo extra-UE, secondo le disposizioni di cui agli artt.2, comma 1 e 7, comma 1 del Decreto Iva, il cedente italiano è tenuto a emettere fattura nei confronti del cessionario extracomunitario con applicazione dell'aliquota Iva italiana che graverà interamente sul prezzo di vendita del bene corrisposto dall'acquirente, con conseguente esclusione per il cessionario extracomunitario del diritto alla detrazione dell'imposta.

[torna su](#)

La perdita di esercizio nell'ambito della disciplina del transfer pricing

Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sentenza dell'8 febbraio 2016, n.1108/46/2016

La CTP di Milano ha chiarito che, in tema di prezzi di trasferimento, il rilievo dell'Amministrazione finanziaria è nullo se non considera il quadro completo e realistico del mercato in cui opera il contribuente. Secondo la Commissione, infatti, ai fini dell'applicazione del metodo del confronto dei prezzi, quale criterio valutativo per individuare il valore normale di mercato nell'ambito delle operazioni infragruppo, l'Amministrazione finanziaria deve tener conto anche delle società che negli anni analizzati hanno realizzato delle perdite, in quanto la perdita d'esercizio, insieme ad utile e pareggio, sono elementi necessari per identificare la reale situazione economica del mercato.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it